Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3055

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011

Norme sulla trasparenza dei contributi privati ai partiti e ai movimenti politici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – La campagna di stampa volta a stigmatizzare gli eccessivi costi e gli sprechi incontrollati della politica ha colto alcuni aspetti che appaiono meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

Si tratta della questione relativa alla trasparenza dei contributi privati ai partiti e ai singoli politici per i quali vige la norma in base alla quale i contributi fino al limite di 50.000 euro possano restare occulti.

L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, al terzo comma – che qui si intende modificare nel senso di rendere totale il grado di trasparenza – prevede infatti che l'erogazione dei suddetti finanziamenti o contributi solo per importi che superino nell'anno 50.000 euro debbano essere congiuntamente (da chi eroga e chi riceve) dichiarati presso la Presidenza della Camera dei deputati.

Altra problematica è quella del trattamento fiscale riservato alle «erogazioni liberali in denaro» in favore dei partiti e movimenti politici.

Il testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la detraibilità dalle imposte, per il 19 per cento, dei contributi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, associazioni di assistenza fino ad un tetto massimo di 2.065,83 euro, mentre per i contributi ai partiti la medesima detrazione del 19 per cento spetta fino ad un tetto cinquanta volte superiore.

A superare tale disparità nel trattamento fiscale provvede l'articolo 2 del presente disegno di legge, equiparando quello riservato ai contributi ai movimenti politici a quello delle ONLUS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659)

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: «per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *i-bis)*, dopo le parole: «a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «, dei partiti e dei movimenti politici»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

€ 1,00